



COMUNE DI PALENA

Provincia di Chieti

REGOLAMENTO

C.O.S.A.P.

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL
RELATIVO CANONE**

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo 1 – Principi generali.

Art. 1 Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Palena conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.2 – Definizione di suolo pubblico.

Con il termine di “suolo pubblico” usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del codice della Strada.

Art.3 – Autorizzazione e concessione di occupazione.

E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato se gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quando previsto dal comma 2 dell'art. 11.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendono necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 – Occupazione di urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali **diritti di sopralluogo**. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 27. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Art. 5 – Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato quando gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta semplice consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, ed il codice fiscale del richiedente ;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;

- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale, del posizionamento dell'ingombro e da fotografie della zona interessata, prima dell'occupazione.
 5. Il competente ufficio del Comune consegna la modulistica necessaria allo scopo ed eventualmente indica casistiche particolari per cui si può presentare una domanda semplificata.

Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dalle vigenti norme in materia;
 - b) senza pregiudizi dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertata a seguito di controlli esperiti dal competente settore Stradale;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per la finalità di pubblico interesse arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestie che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
5. Al termine del periodo di consentita occupazione – qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupazione di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni .
7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

Art. 7 – Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II – Prescrizioni tecniche.

Art. 8. Esecuzioni di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusivi.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente regolamento e fuori dai casi previsti dal vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 – Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di

occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 – Occupazione occasionale

1. Le occupazione con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri di altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m^3), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni per lavori di manutenzioni o di allestimento, sempre che non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d) del presente regolamento, salvo che per le stesse, sia data comunicazione al Comando di Polizia municipale, come previsto dal precedente art. 2.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantirne le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 – Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia autentica degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivano danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dalla Polizia Municipale o dall'Ufficio Tecnico Comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

1. Sono causa della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza mancato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
 - f. Il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

2. La casistica su indicata s'intende applicabile alla fattispecie di natura commerciale, fatta salva in questo contesto, la prevalenza della normativa del regime autorizzatorio in capo al titolare della concessione.

Art. 14 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse, la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La

revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione – senza interessi – della parte di canone pagato in anticipo.

Art. 15 – Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si rende necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria, salvo quando stabilito dall'art. 34, comma 4 del presente regolamento, la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III – Tipologie di occupazione.

Art. 16 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, ecc, nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare, festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Il competente ufficio comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti, il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art.17 – Occupazione con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, il sindaco o il competente ufficio comunale può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 – Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia.

Art. 19 – Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di passi carrabili ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione.
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata vietandone comunque la sosta dei veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

Art. 20 – Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di detta attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 21 – Banchetti per raccolta firma, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazione realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici (15) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi della tassa e seguire le prescrizioni che verranno indicate dal Comando Polizia Municipale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullaosta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendono necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 22 – Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Palena a favore di privati concessionari

e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara, ovvero mediante trattativa privata.

Art. 23 – Parcheggio di autovetture private per trasporto pubblico. (Taxi)

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 24 – Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per l'occupazione in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione del suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni vigenti in materia.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati. Le tariffe di occupazione sono comunque quelle determinate nel presente regolamento.

6. Spettacolo viaggiante.

Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti e scoperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti, ivi compresa la determinazione del canone di occupazione.

8. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico – artistico – monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciare nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali, oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 – Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 – Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazione con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 – Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni su indicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza al sensi dell'art. 4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28 – Norma di rinvio.

1. Per tutti le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamenti in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I- Principi generali

Art. 29 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Palena, per l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di Legge, impone il pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati dal nuovo Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e dalla normativa in materia.

Art. 30 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade, secondo i criteri stabiliti all'art. 35.
4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati o, convenzionalmente, in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
5. Le occupazioni di sopraluogo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare in canone.

6. Le superfici di occupazione eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq), sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%).

Art. 31 – Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno – ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 500,00 (cinquecento/00).
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio – per frazione di mese – pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che è sempre dovuto – anche con rateo in corso d'anno – a fronte di una revoca di concessione per espressa richiesta del Comune nei casi previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi in

ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.

8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato a € 1,00 superiore.

Art. 32 – Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e politico.
2. Il canone è altresì ridotto del 50% in caso di occupazione promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
4. La riduzione del 50% viene concessa alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
5. In caso di occupazione temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa – ridotta di un ulteriore 50% - viene riscossa mediante convenzione, con cui all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'occupazione il concessionario è tenuto a sottoscrivere un documento – quietanza a fronte del pagamento anticipato della somma dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il suddetto pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 31, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
6. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono della riduzione dell'80%.
7. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
 - fino a 8 ore: 30%
 - da 8 ore a 12 ore 10%

oltre le 12 ore e fino a 24 ore : tariffa giornaliera è intera.

8. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
9. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano automaticamente e cumulativamente.
10. Sono altresì previste le riduzioni meglio specificate nel successivo art. 36.

Art. 33 – Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
 - b. commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale o del mercato comunale;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - e. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazione o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f. occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g. tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;

- h. esercizio di mestieri girovaghi ed artisti (suonatori funamboli, etc.), non comportanti atti di vendita o di somministrazioni e di durata non superiore a sei ore;
- i. occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j. occupazioni con griglie, lucernai e vetrocemento;
- k. occupazioni effettuate con balconi, verande, bow- window e simili infissi di carattere stabile;
- l. occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciale per la parte di esse non comprese all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- m. occupazioni che siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- n. occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- p. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- q. sono altresì esenti le occupazioni di suolo pubblico con legna uso civico fino a un massimo di 8 (otto) mq di terreno occupato, quando l'occupazione non sia effettuata mediante tettoie o strutture in ferro, legno e simili. Nel caso di occupazione di suolo pubblico per legna, l'occupante è tenuto a mantenere pulita l'area ed a diminuire la superficie occupata mano a mano che la legna depositata viene consumata. Con apposita ordinanza sindacale si stabiliranno limiti più restrittivi per le occupazioni nelle varie zone del paese.
- r. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- s. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- t. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione,
- u. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v. occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w. occupazioni di aree cimiteriali, per quanto non in contrasto con il relativo regolamento comunale;
- x. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
- y. occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamenti, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto, dal comune, il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con collaborazione organizzativa di privati;
- z. occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati – mercati coperti – impianti pubblici, etc.).

Art. 34 – Sanzioni.

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30% sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 10%.

2. In caso di mancata denuncia di occupazione si applica la sanzione del 200% del canone. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di $\frac{1}{4}$ della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.
3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla irrogazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.
4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive, quali rimozioni coattive e simili, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.
5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento e successiva messa in mora del debitore.

Art. 35 – Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi e aree pubbliche.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Tutto ciò che rientra nell'intero centro urbano riferito alla zona "A" del Piano Regolatore vigente.

Strade, spazi ed aree pubbliche 2^a categoria:

Con riferimento alle zone limitrofe al centro urbano, i sobborghi e le frazioni e comunque ciò che trovasi al di fuori della zona "A" delimitata dal Piano Regolatore.

CAPO II – Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 36 – Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico, per ogni mq e anno.

Categoria prima:	€ 18,50
Categoria seconda	€ 17,00

2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni mq e per anno. (riduzione 10%). Vedi art. 31 comma 10

Categoria prima:	€ 16,65
Categoria seconda	€ 15,30

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico – Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno. (riduzione 70%) vedi art. 31 c. 10:

Categoria prima:	€ 5,55
Categoria seconda	€ 5,10

4. Occupazione con passi carrabili, compresi quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per mq ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 m (riduz. 40%) vedi art. 31 c. 10.

Categoria prima:	€ 11,10
Categoria seconda	€ 10,20

I costi per l'apposizione e la manutenzione della segnaletica sono a carico del richiedente.

5. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni impianto e per anno, fatta eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per autoveicoli (rid. 10%) vedi art. 31 c. 10.

Categoria prima:	€ 16,65
Categoria seconda	€ 15,30

6. La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità complessiva non superiore a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggioranza di 1/5 ogni 1000 mc.
7. Occupazioni realizzate – con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto – da aziende di erogazione pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi € 0,50 per ogni utenza.

Art. 37 – Tariffe occupazionale temporanee.

1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico – Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima:	€ 1,20
Categoria seconda	€ 1,00

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico – Tariffa giornaliera per mq (rid. 10%) vedi art. 31 c.10

Categoria prima:	€ 1,08
Categoria seconda:	€ 0,90

3. Occupazione con tende (rid. 70%) vedi art.31 c. 10

Categoria prima:	€ 0,36
Categoria seconda:	€ 0,30

4. Scavi – Suolo (forfait- sottosuolo)

1. Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo superiore ad un anno, si applica la tariffa di cui al presente regolamento maggiorata del 20%.

CAPO III – Disposizioni finali.

Art. 38 – Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitano nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e Regolamento per i vari settori di occupazioni.

Art. 39 – Vigenza del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.